

- che per l'anno 2009 gli operatori del settore alimentare interessati possono comunicare, alla competente ASL, l'effettiva fascia di entità produttiva (fascia A, B o C) entro e non oltre il 31.05.2010, utilizzando l'autodichiarazione di cui all'Allegato 2 alla citata D.G.R. n. 1498/09;
- che, in tal caso, le AA.SS.LL. che in assenza di elementi utili a determinare l'effettivo importo dovuto avevano già provveduto alla richiesta di pagamento della tariffa prendendo d'ufficio a riferimento la fascia più onerosa (fascia C), provvederanno a rideterminare l'importo complessivo dovuto, in funzione dell'effettiva fascia di entità produttiva dichiarata dall'OSA, e procederanno a notificare nuova richiesta di pagamento utilizzando l'Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1498/09, che dovrà dalle stesse AA.SS.LL. essere opportunamente modificato allo scopo;
- che a tale importo rideterminato, comprensivo delle maggiorazioni previste dall'art. 11, commi 1 e 4 del citato Decreto, dovranno comunque applicarsi la maggiorazione del 30% e gli interessi maturati nella misura legale a partire dalla data di prima notifica della richiesta di pagamento effettuata dalle AA.SS.LL.;
- che superato il termine del 31.05.2010 le AA.SS.LL., nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della suddetta tariffa, laddove non dispongano di elementi per determinare l'importo dovuto, ai fini della notifica della richiesta di pagamento, prenderanno a riferimento, d'ufficio, la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C) alla quale dovrà essere applicata la maggiorazione del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a partire dalla data di prima richiesta di pagamento effettuata dalle AA.SS.LL.;
- che le AA.SS.LL., in relazione al punto che precede, procederanno a notificare nuova richiesta di pagamento utilizzando l'Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1498/09, che dovrà essere, dalle stesse, opportunamente modificato allo scopo;
- che, in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento della tariffa da parte degli operatori

del settore alimentare entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, si applicano le procedure per la riscossione coattiva;

- che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. debbano provvedere alla più ampia divulgazione del presente atto e rendano disponibili agli operatori del settore alimentare, nelle forme opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;
- di incaricare per il tramite del Servizio ATP il competente Servizio Regionale per la Comunicazione di dare ampia diffusione del presente provvedimento mediante gli strumenti di comunicazione efficace ritenuti più opportuni;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 603

**Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento. Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr.

Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario dell'Ufficio Amministrazione e AAGG, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 emana il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 di predetta legge contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400.

L'articolo 1 del suddetto regolamento inerente le finalità, al punto 2 prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro privati e pubblici con i soggetti da essi ospitati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro.

L'articolo 1 del suddetto regolamento al punto 3 prevede, per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, che i datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione dell'attività dell'azienda nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente.

L'articolo 2 del suddetto regolamento riguardante le modalità di attivazione prevede la possibilità di promozione da parte di Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'articolo 3 del suddetto regolamento riguardante le garanzie assicurative, al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 del suddetto regolamento riguardante il tutorato e modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico

organizzativo delle attività, mentre i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti.

L'articolo 4 del suddetto regolamento al punto 2, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5 del suddetto regolamento riguardante le convenzioni al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7 del suddetto regolamento inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

L'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza ha presentato alla Regione Puglia, con nota del 05/02/2010, la proposta di stipula di una convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento da parte degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, acquisita agli atti dell'Area con prot. n. AOO\_30 05/02/2010-0011025.

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con nota prot. AOO\_001 11/02/2010-0122, ha comunicato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari la disponibilità ad accogliere presso le strutture regionali dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale fino a n. 10 studenti nell'arco temporale di tre anni ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione ed orientamento.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A, composto da n. 4 facciate), da stipulare tra la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 4 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Affari Generali di notificare copia del presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con proprie determinazioni, in attuazione della legge regionale 7/97 e s.m., provvederà all'assunzione degli impegni con successivi atti;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

La Facoltà di Giurisprudenza (Corso di Laurea in giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Bari, con sede in piazza Cesare Battisti n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», legalmente rappresentata dal prof. Mario Giovanni Garofalo, nato a Verbania (VB) il 28.10.44, nella sua qualità di Preside di Facoltà

e

la Regione Puglia con sede legale in Bari, codice fiscale 80017210727, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dal dott. Giuseppe Mauro Ferro, nato a Lecce il 04/04/1953, nella sua qualità di Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 385 del 31 marzo 2005 è stato approvato l'accordo di programma quadro

“Azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese” fra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari, di Lecce, di Foggia, il Politecnico di Bari e la LUM Jean Monnet;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo della succitata legge, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale si impegna ad accogliere presso le sue strutture 10 soggetti nell'arco temporale di tre anni in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro ed ha una durata massima non superiore a dodici mesi.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile del soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione

- dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi indentificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile.

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

- svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche'

alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

#### Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di tre anni, è relativa a 10 tirocinanti, ha decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Bari,

per la **Regione Puglia**

Il Direttore dell'Area Politiche  
per lo Sviluppo Rurale  
**dott. Giuseppe Mauro Ferro**

per l'**Università degli  
Studi di Bari**

il Preside delle Facoltà di  
Giurisprudenza  
**prof. Mario Giovanni Garofalo**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 604

**D.lgs. 31.03.1998, n. 123, art. 7, comma 6. Soggetti beneficiari di agevolazioni di cui al Reg. n. 22 del 6 aprile 2005 “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo Locale).**

L’Assessore al Turismo e Industria Alberghiera, Dott.ssa Magda Terrevoli, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore dell’Area delle Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 374 del 15.03.2005 la Giunta regionale ha adottato il Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 “Approvazione definitiva regolamento attuativo. “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale);
- in data 19 aprile 2005 è stato pubblicato sul BURP n. 58 il Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005, n. 22 “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale);
- con determinazione dirigenziale del Settore Turismo n. 108 del 23.05.2005 è stato emanato il “ Bando per la presentazione delle domande di agevolazione - Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale), pubblicato sul B.U.R. n. 87 del 30.06.2005.

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs 31.3.1998, n. 123, ai sensi del quale “...Ciascun Soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell’intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scon-

tando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi”.

Ritenuto che in considerazione del perdurare della grave crisi economica, appare opportuno favorire un maggior flusso positivo di cassa in particolare per le piccole e medie imprese al fine di introdurre ulteriori stimoli alla domanda di investimenti;

Ritenuto altresì:

- che, a tale fine, appare opportuno prevedere la possibilità per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al Reg. reg. n. 22/2005 di richiedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale
- che l’utilizzo di tale strumento, come disciplinato dal D.Lgs 31.3.1998, n. 123, potrà determinare al contempo anche un risparmio per la Regione;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Turismo ed Industria Alberghiera;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area,
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,